

*Studio Legale*  
*Avv. Michelangelo Fiorentino*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*  
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –  
tel. e fax 0771 324437 – cell. 338 8818244  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it  
pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA**  
**Ricorso**  
**con contestuale istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.**

Per **D'ACUNTO Pietro** nato a Minturno (LT) il 04/03/1960 ed ivi res.te alla via del Carpino snc, C.F. DCNPTR60C04F224V, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Rosaria Altieri, C.F. LTRMRS74A55I234E, e dall'Avv. Michelangelo Fiorentino, C.F. FRNMHL57S17A512D, giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Tiziano n. 80, presso e nello studio dell'Avv. Giorgio Ricciardi. Si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano inviate al n. fax 0771 324437 e/o via e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it o posta pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it – michelangelofiorentino@pec.avvocaticaassino.it

- *ricorrente*

**CONTRO**

- 1) Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 97248840585), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 3) Commissione di concorso per il Lazio** costituita con DDG 247 del 25/05/2020 e s.m.i, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

- *resistenti*

## **E NEI CONFRONTI DI**

dott. **SCIPIONE Pierfrancesco** (C.F. SCPPFR87R14D708) via Appia Lato Napoli n. 259 – 04023 Formia (LT),

nonché quali controinteressati di tutti i candidati inseriti dell'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 20.01.2021, n. di Protocollo m\_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0001944.20-01-2021 (all.to 1).

*- controinteressati*

## **PER L'ANNULLAMENTO/**

## **DICHIARAZIONE DI NULLITA' /DISAPPLICAZIONE**

## **PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

**1) dell'esito negativo della correzione della prima prova scritta** del ricorrente come riportato nel verbale n. 11 del 17/07/2020 sottoscritto dalla Commissione giudicatrice costituita con DDG 247 del 25/05/2020 del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Lazio, nella parte in cui assegna al sig. D'Acunto Pietro un punteggio complessivo per la prima prova scritta pari a 15/30 (all.to 2), relativo al concorso ordinario, per titoli ed esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale DSGA (area D del personale ATA) presso gli istituti e le scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui al D.M. n. 863 del 18.12.2018 (all.to 3), al D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 (all.to 4) e al bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4a Serie speciale Concorsi ed Esami (all.to 5);

**2) della griglia di valutazione** dell'elaborato della prima prova scritta del ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale (all.to 6);

**3) dell'elenco degli ammessi**, limitatamente alla mancata inclusione del ricorrente, alle prove orali pubblicato dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio in data 20.01.2021, n. di Protocollo m\_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0001944.20-01-2021 (all.to 1);

**5) della griglia per la valutazione** della prima prova scritta nonché dei criteri di attribuzione dei punteggi prove scritte ed orali pubblicati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 17.10.2019 (all.to 7);

**6) della traccia** relativa alla prima prova scritta somministrata in data 05.11.2019;

**7) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018** (all.to 3), recante le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), nella parte in cui all'art. 7 prevede che nel caso in cui un candidato riporti un punteggio inferiore a 21/30 nella prova teorica di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) non si procede alla correzione della prova teorico-pratica e nella parte in cui non prevede l'accesso alla prova orale per i candidati che abbiano riportato un punteggio di 21/30 quale media aritmetica del punteggio delle prove in cui è articolata la prova scritta;

**8) quale atto presupposto, seppur non immediatamente lesivo, del Bando di Concorso** di cui al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 in data 28.12.2018 (all.to 4), con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'articolo 13, comma 4, prevede che nel caso in cui il candidato riporti un punteggio inferiore a 21/30 nella prova teorica di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) non si procede alla correzione della prova teorico-pratica e nella parte in cui non prevede l'accesso alla prova orale per i candidati che abbiano riportato un punteggio di 21/30 quale media aritmetica del punteggio delle prove in cui è articolata la prova scritta;

**9) di ogni altro verbale o valutazione adottata della Commissione esaminatrice** che riguarda le prove scritte sostenute dal ricorrente;

**10) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.**

#### **PER LA DECLARATORIA, IN VIA CAUTELARE**

del diritto del ricorrente all'ammissione dello stesso alle prove orali del concorso per cui è causa, anche suppletive, e contestualmente alla ricorrezione della prima prova scritta e alla correzione della seconda prova scritta, fermo restando lo scioglimento nella misura in cui il ricorrente conseguirà un punteggio di 21/30 quale media aritmetica delle prove scritte, cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018.

## PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

### EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento -anche cautelare -di ricorrezione della prima prova scritta e di correzione della seconda prova scritta e di ammissione del ricorrente a partecipare alla prova orale di cui al detto concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale n. 2015 del 20 dicembre 2018 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

### PREMESSO

#### IN FATTO

- 1) A seguito della previsione di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 605, con cui è stato stabilito di bandire, entro il 2018, *“un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi”*, venivano emanati: a) D.M. 863 del 18/12/2018 recante le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA; b) DDG 2015 del 20/12/2018 di indizione del concorso; c) bando di concorso del 28/12/2018 relativo al concorso ordinario, per titoli ed esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DSGA;
- 2) I titoli di accesso alla procedura concorsuale in questione sono, in alternativa, il possesso delle lauree magistrali di cui all'allegato A del decreto ministeriale, ovvero, pure in mancanza del diploma di laurea, l'aver svolto, **alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi;**
- 3) L'odierno ricorrente, avendo svolto l'incarico di DSGA per oltre tre interi anni di servizio, negli ultimi otto, presentava nei termini domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa (all.to 8);
- 4) Il ricorrente, in data 11 giugno 2019, si sottoponeva alla prova preselettiva (prevista dall'art. 12 del bando), **che superava brillantemente riportando il punteggio di 99/100** (all.to 9);

- 5) In data 17.10.2019 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca pubblicava le griglie di valutazione delle due prove scritte relative al concorso in parola (all.to 7);
- 6) In data 5.11.2019 il ricorrente svolgeva la prima prova scritta del concorso, consistente in 6 quesiti a risposta aperta, rispondendo a tutti i quesiti posti;
- 7) In data 6.11.2019 l'istante svolgeva la seconda prova teorico – pratica, avente ad oggetto la risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM;
- 8) Con nota prot. n. 1944 del 28.01.2021 il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per Lazio comunicava l'elenco dei candidati al concorso ammessi alla prova orale nel quale non compariva il nome del ricorrente (all.to 1);
- 9) Riscontrando la richiesta di accesso agli atti, al ricorrente venivano forniti i seguenti documenti (come risulta dal verbale di consegna, all.to 10), copia della prima prova scritta (all.to 11) con relativa griglia di valutazione dell'elaborato (all.to 6) ed estratto del verbale di correzione della commissione riferibile alla prova del candidato (all.to 2);
- 10) In merito alla richiesta di copia della seconda prova scritta, si precisava che *“ai sensi dell'articolo 13 comma 4 <<La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica>>. La seconda prova pertanto non è stata corretta dalla commissione e si trova in plico sigillato”* (all.to 12);
- 11) Al riguardo, giovi evidenziare sin da subito l'illegittimità del contegno serbato dall'Amministrazione resistente nel negare l'ostensione dell'elaborato della seconda prova, posto che non si comprende come la circostanza che non si sia proceduto alla correzione della prova teorico-pratica possa essere ostativa rispetto all'ostensione dell'elaborato, in considerazione anche del fatto che la richiesta ostensione si poneva un più ampio fine di verifica dell'intero iter di correzione, sin all'imbustamento stesso dell'elaborato;
- 12) Ebbene, dalle copie della documentazione trasmessa dopo l'accesso è dato constatare che il sig. D'Acunto ha conseguito nella prima prova scritta una votazione complessiva di punti 15/30 .

Le votazioni conseguite, in termini numerici riportati sulla griglia valutativa, appaiono immediatamente incongrue, manifestamente illogiche e contraddittorie per i motivi di cui si darà conto più avanti.

\* \* \*

Prima di esporre analiticamente i motivi in diritto del ricorso, appare opportuno soffermarsi brevemente su alcune

**QUESTIONI PRELIMINARI:  
SULLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO E  
SULL'INSUSSISTENZA DI UN ONERE DI IMMEDIATA  
IMPUGNAZIONE DEL BANDO.**

L'interesse ad agire con il presente ricorso scaturisce dalla comunicazione – avvenuta con la pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in data 20.01.2021 - dell'esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per cui è causa dei candidati che, così come il ricorrente, in esito allo svolgimento delle prove scritte, hanno conseguito un punteggio inferiore a 21/30 in una delle prove scritte; atti di esclusione, quest'ultimi, affetti da **illegittimità derivata** in quanto formulati in diretta applicazione di una clausola del bando e del decreto ministeriale inficiate dai vizi invalidanti che saranno in seguito meglio esplicitati.

Ora, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla **prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.**

Ne consegue, così come è stato più volte rilevato dalla giurisprudenza, che **l'onere di immediata impugnazione del bando di concorso non sussiste** laddove l'interessato, come nel caso di specie, **non intenda censurare clausole che impediscano la stessa partecipazione al concorso** (tra le più recenti *Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 1398; C.d.S., sez. V, 10 agosto 2010, n. 5555; 25 maggio 2010, n. 3308; sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5668*).

**L'illegittimità delle clausole del bando di concorso**, dunque, salvo che si tratti di clausole a valenza c.d. "escludente", può essere ordinariamente fatta valere

**soltanto all'esito delle prove selettive, cioè quando, come nel caso che oggi ci occupa, si è manifestata la concreta ed attuale lesività delle suddette clausole.**

\* \* \*

Tanto premesso l'odierno ricorrente intende impugnare, così come impugna, gli atti dell'amministrazione, meglio indicati in epigrafe, per i seguenti motivi

#### **IN DIRITTO**

**A) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONevolezza DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994 IN RELAZIONE ALL'ART 7 DEL D.M. N. 863/2018, NONCHÉ ALL'ART. 13, COMMA 4, LETT. B), DEL BANDO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, ECONOMICITÀ E *PAR CONDICIO* TRA I CANDIDATI.**

La mancata correzione della seconda prova scritta, con la conseguente automatica esclusione dalle prove orali, disposta dal Decreto ministeriale e dal Bando di concorso oggi impugnati, è illegittima per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, in particolare, per sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, ingiustizia grave e manifesta, violazione del principio di proporzionalità.

È stato, infatti, impedito al ricorrente – il quale ben avrebbe potuto raggiungere il punteggio di 21/30 quale media aritmetica delle due prove in ipotesi di correzione della seconda prova scritta - l'accesso alla prova orale.

Invia preliminare, appare opportuno riprendere il **quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale ATA** al fine di provare come non siano stati perseguiti criteri di logicità e congruità nella scelta operata con discrezionalità dall'amministrazione nella predisposizione dello svolgimento delle prove concorsuali per il reclutamento dei direttori dei servizi generali e amministrativi.

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali, ha previsto quanto segue per il reclutamento del personale amministrativo, all'art. 552, comma 3, *“Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dal bando di cui al comma 3 dell'articolo 551”*.

E in effetti, l'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, così come l'art. 13 del Bando impugnato, analogamente a quanto disposto per il concorso a cattedre per i docenti, prevedono l'accesso agli orali e alla graduatoria finale per la valutazione dei titoli soltanto se si raggiunge il 7 come voto al termine rispettivamente delle due prove scritte e dell'esame orale sui contenuti oggetto del Bando, come di seguito:

- “1. Le commissioni giudicatrici dispongono di settanta (70) punti, di cui trenta (30) per le prove scritte, trenta (30) per la prova orale e dieci (10) per i titoli.*
- 2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all'articolo 4 è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria finale.*
- 3. La commissione assegna alle prove scritte di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di 30 punti ciascuna. [...]*



*Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. **Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.***

*4. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21 punti.*

*5. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C, parte integrante del presente decreto, un punteggio massimo complessivo di 10 punti.*

*6. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.”*

Appare evidente l'eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, carenza d'istruttoria e illogicità manifesta nella previsione del **frazionamento della valutazione prova scritta** che non è stata prevista dal legislatore (D.lgs. n.297/94), introducendo un **ulteriore criterio selettivo** non previsto dalla norma ed in contrasto con il principio del *favor participationis*.

Quindi, non risultano chiari né i criteri che hanno indotto l'amministrazione a frazionare la valutazione della prova scritta (la cui unitarietà è confermata anche dall'art. 13 del Bando impugnato, il quale significativamente è intitolato “prova scritta”), né le motivazioni sottese all'esclusione del ricorrente che, **qualora fosse stata corretta la seconda prova, avrebbe potuto ottenere un punteggio che, facendo media con la valutazione riportata nella correzione della prima prova, avrebbe potuto comunque raggiungere la media di 21/30 per ciascuna delle due prove scritte.**

L'amministrazione, invece, illegittimamente ed in maniera del tutto immotivata ha disposto il frazionamento della valutazione della prova scritta, introducendo un ulteriore momento di selezione (il conseguimento del voto minimo di 21/30 in tutte le prove) non previsto dalla normativa primaria.

**Il detto criterio di una soglia di sbarramento che prevede l'esclusione dalla prova orale nonostante il raggiungimento del punteggio minimo di 28/40 (equivalente a 21/30) e la sufficienza in ognuna delle prove, peraltro, come già esposto, è già stato oggetto di annullamento in occasione del concorso docenti indetto nel 2012.**

Il Consiglio di Stato, infatti, ha chiarito la illegittimità del frazionamento della valutazione delle prove scritte, le quali devono essere considerate unitariamente: *“pertanto è indubbio che i punti 40 debbano essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso di prove scritte, grafiche o pratiche e che il MIUR ha illegittimamente alterato il principio esposto nel prevedere l’attribuzione di punti 30 per il giudizio su prove e grafiche e altri punti 10 per quelle pratiche, con ciò arbitrariamente frazionando le prove medesime e il punteggio relativo, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa; -in questi termini, il ricorso in epigrafe è da accogliere anche con riguardo all’invocato principio di favor participationis ai concorsi a pubblici impieghi, il quale impone alla P.A. procedente, anche se abbia ampi margini di discrezionalità nel governo del reclutamento (a più forte ragioni se tali margini manchino), di non restringere in modo arbitrario ovvero con interpretazioni non conformi alla legislazione vigente la platea dei candidati prescindendo dall’effettivo merito di tutti e di ciascuno di essi”* (Consiglio di Stato, 15.11.2017, n. 5295, conforme 25.01.2018, n. 504).

Ciò premesso emerge la palese illegittimità degli atti oggi impugnati, laddove in violazione del criterio generale dell’unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche, previsto dal comma 1, 9 e 10 del predetto art. 400 T.U, scorpora le prove scritte, introducendo un momento di selezione non previsto a livello normativo ed impedendo la partecipazione alle prove orali ai candidati che non abbiano raggiunto la soglia di 21/30 in ognuna delle prove scritte quale media della votazione complessiva riportata per la correzione di entrambe le prove scritte.

È, dunque, evidente che l’amministrazione oggi resistente, ponendo tale illegittima soglia di accesso alle prove orali, ha travalicato i limiti della discrezionalità, atteso che il parametro obiettivo impiegato non appare in alcun modo congruo e razionale, in considerazione del dato inoppugnabile per cui la partecipazione alle prove orali è preclusa a soggetti che, avendo superato la preselezione ed essendo stati ammessi alla fase degli scritti, hanno dimostrato di possedere requisiti minimi per affrontare l’intera fase selettiva e non solo una parte di essa. **E il sig. D’Acunto ha ottenuto alla prova preselettiva un punteggio molto alto, addirittura 99/100!**

A tale proposito, di recente il TAR Lombardia ha sostenuto, con riferimento alla procedura concorsuale oggi impugnata ed avendo riguardo ad un candidato che

aveva riportato alla prima prova scritta il punteggio di 28/30 e alla seconda prova scritta il punteggio di 17/30, che *“il fatto che non vi sia completezza della prova – una volta penalizzata la prova stessa per tale incompletezza – non può e non deve compromettere negativamente e definitivamente il giudizio finale complessivo, specie quando, come nel caso di specie, la predisposizione dell’atto, **anche nel confronto con le altre prove che hanno ottenuto la sufficienza e con il precedente scritto dello stesso candidato, si attesta su livelli ottimali**”* (Tar Lombardia, sent. 671 del 17/03/2021). Nel caso oggetto del presente ricorso, l’illogicità nella correzione del primo elaborato del sig. D’Acunto emerge dal fatto che lo stesso ricorrente nelle prove preselettive aveva conseguito un punteggio altissimo (99/100) vicino al massimo. Dunque, la medesima eccellente preparazione che il ricorrente ha mostrato nello svolgimento delle prove preselettive non può ritenersi venga meno nelle successive prove scritte!

A ciò si aggiunga che, per i concorsi per titoli ed esami, quale è quello in questione, l’art. 8 d.P.R. n. 487/1994 prevede che *“la valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame”* (così al comma 4).

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale (Cons. Stato Sez. V, 7.10.2013, n. 4922, *ex plurimis*).

Ciò in quanto il comma 4 dell’art. 8 del d.P.R. n. 487 del 1994 viene sottoposto ad una lettura coordinata con il precedente articolo 7, comma 3, che prevede espressamente l’applicabilità del criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte per i concorsi per soli esami (laddove stabilisce che: *“il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”*) non sussistendo, di contro, alcuna valida ragione che possa giustificare un differente trattamento valutativo tra le due tipologie concorsuali e, pertanto, una eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle prove scritte in ragione della tipologia di concorso risulterebbe oltremodo irrazionale, atteso che l’unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data

dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe comunque strutturate su prove scritte e orali.

Si rileva, inoltre, che le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una **prova unitaria** al pari di quella orale, con la conseguenza che appare logico che debbano essere valutate sulla base del loro **valore mediano** in entrambi i concorsi (Cons. di Stato, Sez. V, 27.03.2015 n. 1615).

Questo orientamento è stato di recente ribadito dal Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso di un candidato ad una procedura (per titoli ed esami) che aveva lamentato l'errata modalità di calcolo del proprio punteggio in ragione della necessità di considerare la media del punteggio conseguito nelle prove scritte anziché il voto complessivo di queste prove, ai fini della somma con il punteggio conseguito nella prova orale e con la valutazione dei titoli

Nella circostanza il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che: *<<il 4° comma dell'art. 8 del D.P.R. del 1994 deve essere interpretato nel senso che nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, **dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte** e dal punteggio attribuito alla prova orale>>* (così, Sez. V, 18.06.2018, n. 3719).

**Nel caso concreto il ricorrente ha quindi diritto alla correzione della seconda orale in quanto, conformemente a quanto appena esposto, potrebbe conseguire nella correzione della stessa, un punteggio che, facendo media con il voto riportato nella correzione della prima prova scritta, potrebbe raggiungere la votazione complessiva di 21/30 per ciascuna delle prove scritte.**

**B) INOSSERVANZA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487). ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E ARBITRARIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E INOSSERVANZA DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

La prova scritta affrontata dai candidati era suddivisa in due parti: la prima costituita dalla somministrazione di n. 6 quesiti a risposta aperta sulle materie oggetto del programma di cui al D.M. n. 863 del 18.12.2018; la seconda, teorico –

pratica, avente ad oggetto una delle materie del programma di cui al predetto D.M..

I 6 quesiti oggetto della prima prova vertevano sui seguenti argomenti: <<1) differenza tra decreti legge e decreti legislativi; 2) capacità ed autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche; 3) sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche; 4) sanzioni disciplinari per il personale ATA; 5) documento di valutazione del rischio; 6) ruolo e funzioni di Collegio docenti e Consiglio di istituto in relazione alla predisposizione del PTOF>>.

Per la griglia di valutazione della prima prova scritta - volta a verificare, attraverso la somministrazione di n. 6 quesiti a risposta aperta, la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del Decreto Ministeriale n. 863 del 18.12.2018 -, è stata stabilita la possibilità, per la Commissione, di assegnare alla prova un punteggio massimo di 30 punti, con attribuzione, per ciascuno dei 6 quesiti, di un punteggio compreso tra 0 e 5, con progressione per multiplo intero di 0,5, secondo i seguenti criteri:

a) inquadramento normativo (descrittori: capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento): insufficiente: punti 0; lacunosa: punti 0,5-1; adeguata: punti 1,5; ottima: punti 2;

b) sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito (descrittori: organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza nella trattazione): insufficiente: punto 0; lacunosa: punti 0,5-1-1,5; adeguata: punti 2; ottima: punti 2,5-3.

Per lo svolgimento di ciascuna prova ai candidati è stato assegnato un tempo massimo di 180 minuti.

Alla luce del poco tempo a disposizione, lo svolgimento delle prove è risultato particolarmente complesso, nonostante ciò il ricorrente ha svolto le prove in maniera accurata, compiuta ed esaustiva.

Tuttavia, il sig. D'Acunto ha riportato una votazione complessiva di punti 15/30 secondo la seguente specifica:

- Domanda n. 1 – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc... 1
- Domanda n. 2 – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc... 1,5

- Domanda n. 3 – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc... 1,5
- Domanda n. 4 – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc... 2
- Domanda n. 5 – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc... 1
- Domanda n. 6 – inquadramento normativo 0,5 – sintesi, esaustività ecc... 1

Il punteggio attribuito alla prima prova non appare però aderente ai criteri di valutazione indicati ed è frutto di valutazione erronea, ingiusta, illegittima e gravemente lesiva degli interessi del ricorrente.

La valutazione è stata attribuita esclusivamente con un punteggio numerico, assegnato **senza esplicitare in alcun modo i motivi alla base dei quali è stato fondato il giudizio stesso né in grado di chiarire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente.**

L'unica motivazione fornita fa riferimento alla griglia di valutazione approntata dalla Commissione d'esame che si rifà sostanzialmente alla griglia ministeriale del 17/10/2019 (all.to 7) che è poco attinente rispetto alle presunte carenze dell'elaborato e che si risolve, di conseguenza, in giudizi apodittici e precompilati che sviliscono i principi guida dell'*agere* amministrativo.

Si noti che altre Commissioni, consapevoli di ciò, hanno ritenuto la necessità di esprimere anche un giudizio per spiegare le ragioni dell'insufficienza assegnata.

L'assoluta incongruenza tra il voto espresso ed il concreto contenuto dell'elaborato rende tuttavia possibile l'intervento del G.A., per verificare appunto la ragionevolezza e l'esatta e corretta applicazione dei criteri stabiliti per la formulazione dei giudizi.

La creazione di sotto criteri con cui attribuire un singolo punteggio, che, a sua volta, sommato agli altri, darà il "numero" finale, è tesa proprio a mitigare la freddezza del solo voto numerico e a rendere edotto il candidato degli errori commessi.

Ma se a tale intento si accompagna una lista "preconfezionata" di indici valutativi, privi di concreta specificazione e di raccordo rispetto all'elaborato del candidato, non potrà che convenirsi che tale scelta si riveli assolutamente inidonea a giustificare la valutazione insufficiente, in quanto non supportata da una motivazione capace di estrinsecare (e rendere intellegibile) l'effettiva e corretta applicazione dei criteri medesimi.

In altri termini, anche in ragione dell'assenza di annotazioni a margine degli elaborati *“non risultan[d]o fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non è consentito quindi risalire da quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza]”* etc.. (T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

Il voto, nonostante la suddivisione in sotto votazioni - non aderenti, invero, al concreto contenuto della prova -, costituisce esternazione del risultato e non già della **motivazione del giudizio**: nel caso concreto non c'è dubbio, ad esempio, come, nella griglia di valutazione in esame, il voto 0,5 o 1 corrisponda ad un giudizio di lacunosità rispetto al primo parametro della griglia, mentre quello di 2,5 o 3 (per il secondo criterio) corrisponde al massimo della valutazione, ecc.; le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono però essere le più disparate: sviste, errori materiali e-o concettuali e-o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi, ed altre ancora; sicché la valutazione negativa espressa con il punteggio, se vale ad esternare la conclusione alla quale è pervenuto il valutatore, **non è utile a spiegare anche l'iter logico, cioè le specifiche ragioni che hanno condotto a quella conclusione.**

L' art. 12 del D.P.R. 487/1994 dispone che *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*.

Dunque, *“La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge pertanto ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico. La mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994”* ed anche *“Nei concorsi a pubblici impieghi, ai sensi dell'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, rientra nella competenza delle Commissioni esaminatrici stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”* (Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567).

Orbene, la commissione si è limitata ad approntare, per ciascuna delle due prove scritte, una scheda (all.to 6) che riproduce la griglia di valutazione pubblicata sul sito del MIUR in data 17 ottobre 2019 (all.to 7) così **abdicando, de facto, dal proprio dovere, ex art. 12 del D.P.R. 487/94 di indicare, essa stessa, i criteri e le modalità integrative di valutazione**, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove, limitandosi a recepire e utilizzare, acriticamente, lo “schema” di massima (griglia di valutazione della prova scritta) di cui all’art. 13, comma 5, del Bando di Concorso.

In particolare, la suddetta griglia – recepita dalla Commissione, per come detto, in assenza di individuazione di alcuna modalità o criterio integrativo – prevedeva 2 “criteri” (1. Inquadramento normativo - “descritto” come: “Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento - e 2. “sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito – a sua volta “descritto” come: “Organicità, chiarezza, logico formale e compiutezza nella trattazione”) senza che, ivi, in alcun modo, fosse dettato alcun criterio integrativo tale da consentire al candidato di *“ricollegare l’attribuzione del punteggio dello stesso alla prova valutata”* (Tar Campania, sent. n. 5778 del 7 dicembre 2017).

In altri termini *“lo stadio dei parametri di valutazione è rimasto fissato a quello previsto dal bando... e la commissione si è limitata ad indicare, indistintamente, per tutte le ‘grandi voci’” previste dal bando, un complessivo voto numerico, senza consentire al candidato ... di comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato...” in “...assenza di un compiuto apparato di voci e sottovoci che la disciplina della procedura avrebbe dovuto invece fornire, con i relativi punteggi, in modo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare le prove, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità.”* (Tar Campania, sent. n. 5778 del 7 dicembre 2017),

Ed, invero, al contrario *“I criteri di valutazione che la Commissione di concorso redige nella prima riunione ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a*



*determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove; occorre pertanto che vengano formulati anche i criteri motivazionali ovvero i pesi valutativi in base ai quali attribuire il punteggio complessivo riservato alla singole prove.” (cfr. Tar Lazio, sez. III bis, 25 luglio 2018 n. 8426) e, ciò, “in ossequio ad un’ineludibile esigenza di trasparenza richiesta, in apice, dall’art. 97 Cost. e recepita dal principio generale di cui all’articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994” (Tar Campania, sent. n. 5778 del 7 dicembre 2017).*

Ed inoltre, comunque, l'utilizzo dei suddetti, generici, criteri valutativi ha determinato, in concreto - con riferimento alla valutazione degli specifici elaborati del ricorrente- una ***“contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto”*** (Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 178 dell'8 gennaio 2019).

Difatti, nel quesito n. 5, risulta del tutto incomprensibile come il candidato possa avere conseguito una votazione di 1,5 punti (adeguata) con riferimento al criterio *“Inquadramento normativo”* – a sua volta suddiviso in *“Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento”* e, nel contempo, una votazione di 1 punto (lacunosa) con riferimento al criterio *“Sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito”* – a sua volta suddiviso in *“Organicità, chiarezza, logico formale e completezza nella trattazione”* – posto che non si comprende come un buon inquadramento normativo – e, quindi, verosimilmente *“Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito”* - possa coniugarsi con una lacunosa *“aderenza all’oggetto del quesito”* ovvero con una lacunosa *“chiarezza o completezza della trattazione”*.

**Ed invero, i criteri – e relativi “descrittori” - predisposti dal MI ed acriticamente recepiti dalla Commissione, costituiscono una affastellatura di voci generiche e contraddittorie tra di loro, tali da rendere assolutamente impossibile conoscere in relazione a quale, dei criteri o descrittori indicati, sia da ricondursi l’insufficienza.**

E, pertanto, sempre con riferimento al quesito n. 5 il ricorrente non è in grado di sapere se la insufficienza riportata sia da riferirsi alla mancanza di sintesi, piuttosto che alla non aderenza all’oggetto del quesito, essendo le due voci – che indicano fattispecie ben diverse e distinte – affastellate in un unico criterio.

Può ben darsi, difatti, **il caso di un elaborato sintetico – ma non aderente all’oggetto del quesito – ovvero di un elaborato pienamente aderente all’oggetto del quesito, ma non sintetico** ed anzi prolisso, e **il candidato si trova nell’assoluta impossibilità, pertanto, di conoscere quale lacuna, in concreto la Commissione abbia ravvisato.**

L’assoluta confusione di cui sopra, poi, è ulteriormente aggravata dai c.d. “*descrittori*” posto che, ad esempio, sotto il criterio n. 2 sono state accomunate, in un’unica voce, “*Organicità, chiarezza, correttezza logico formale e compiutezza della trattazione*”.

Orbene, sempre con riferimento al quesito n. 5, è del tutto impossibile per il candidato conoscere se la insufficienza riportata sia da riferirsi – oltre che a quanto già detto con riferimento alla “macro voce” che descrive il “criterio” n. 2 – alla mancanza di organicità, piuttosto che di chiarezza o correttezza logico formale, ovvero alla mancanza di compiutezza nella trattazione, essendo anche queste voci diverse e distinte ed in potenziale conflitto tra di loro – oltre che con quelle costituente il “criterio” del quale sono “descrittori” – **risolvendosi, pertanto, la numerazione attribuita in una totale mancanza motivazionale, non essendo in alcun modo possibile ricondurla ad alcun criterio univoco e specifico.**

La a-specificità e contraddittorietà dei criteri - e dei relativi descrittori – **si riflette inevitabilmente sulla correzione delle risposte di tutti i quesiti fornita dal ricorrente** – oltre al n. 5 specificatamente illustrato *ut supra* – **essendo impossibile, per ognuno di essi, per il ricorrente ricondurre le insufficienze riportate ad una specifica e determinata voce**, essendo, per come detto, i “criteri” – e relativi “descrittori” – costituiti da una congerie affastellata di voci eterogenee ed, anche, in palese contraddizione tra di loro stesse tanto che “*Non è dato in altri termini conoscere ex post quanto ciascuna delle enucleate caratteristiche abbia pesato e concorso nella formazione del giudizio finale ...*” (Tar Lazio n. 0974/18 del 3.10.2018).

Nella citata pronuncia, difatti, nel decidere in fattispecie sovrapponibile in copia carbone a quella *de quo*, il Tar Lazio osservava che “*per il vero, la commissione esaminatrice nella seduta del 4 agosto 2016 ha predisposto una serie di criteri, quali l’aderenza dell’elaborato alla traccia scelta, la chiarezza espositiva, della capacità di sintesi e completezza descrittiva, la capacità critica nell’affrontare le*

*problematiche proposte, la capacità di valorizzazione funzionalità e applicabilità ai casi concreti. Trattasi tuttavia, all'evidenza, di canoni di massima e generali, che non sono accompagnati dalla necessaria fissazione dei relativi pesi valutativi, finendo con l'arrestarsi a caratteristiche e qualità degli elaborati piuttosto che a criteri motivazionali.*" (Tar Lazio n. 0974/18 del 3.10.2018).

La suddetta manifesta illogicità – palese ed illustrata compiutamente con riferimento alla votazione riportata dalla candidata al quesito n. 5 ma valevole anche per le insufficienze riportate nei quesiti n. 1, 3 e 6 – risulta ancora più evidente ove si abbia riguardo al merito di quanto effettivamente prodotto dal candidato con i propri elaborati, nella misura in cui la “discrezionalità tecnica” della Commissione possa, comunque, esse censurata “*sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere*” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172)”.

Ciò considerato l'odierno ricorrente – che, come detto, svolge già *de facto*, da anni, con profitto le funzioni di DSGA - ha, pertanto, trovato oltremodo sorprendente lo scoprirsi insufficiente in ciò che maneggia quotidianamente, ciò anche in considerazione del fatto che, si ribadisce, il sig. D'Acunto nella prova preselettiva ha riportato un punteggio poco al di sotto del massimo (99/100), collocandosi nella graduatoria degli ammessi alle prove scritte al posto 20 su 493 (!!!) (all.to 9).

E proprio tale palese discordanza tra due prove concorsuali che è stata presa in considerazione dal TAR Lombardia con riferimento alla medesima procedura concorsuale *de quo*, laddove ha stabilito essere “*prima facie manifestamente illogica e contraddittoria la valutazione espressa ... sia con riferimento al confronto con il giudizio più che sufficiente ottenuto sulla prima prova scritta, sia con riguardo alla pertinenza dell'atto e alla correttezza logico-formale dell'elaborato*”, conseguentemente ha ritenuto che “*sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela, nei limiti di un'ammissione del candidato alle prove orali, tramite riconvocazione della commissione esaminatrice, e con riserva dell'esito del presente giudizio*” (Tar Lombardia n. 1002/2020 del 27/07/2020). Queste conclusioni sono state trasfuse nella sentenza conclusiva dello stesso giudizio (Tar Lombardia, sent. n. 671 del 17/03/2021).

Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Del resto la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnatogli, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

**C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SEI QUESITI A RISPOSTA APERTA DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Orbene, l'esito della correzione del primo elaborato scritto del sig. D'Acunto è affetto da un grave vizio di eccesso di potere, non essendo stati correttamente applicati i criteri di valutazione da parte della Commissione concorsuale.

**C1) Sulla valutazione dell'elaborato rispetto al parametro dell'inquadramento normativo.**

Come anticipato in fatto, il criterio dell'inquadramento normativo si estrinseca nella capacità del candidato di individuare correttamente la normativa inerente all'oggetto del quesito e di dare prova di conoscere l'istituto di riferimento; l'esposizione di tali nozioni deve limitarsi ai soli elementi essenziali per conformarsi ai successivi criteri di esaustività e sintesi.

Ebbene, sotto tali aspetti, non si comprendono le modalità di applicazione di tale criterio da parte della Commissione concorsuale, considerato che, nonostante il ricorrente abbia per ogni risposta pienamente rispettato tutti i criteri previsti, tutte le 6 risposte a domande aperte, sono state valutate con punteggio non superiore a 1,5 e, nel caso della risposta al quesito n. 6, persino con l'attribuzione di 0,5 punti, ovvero lacunosa.

È necessario nuovamente sottolineare che i criteri di riferimento per la valutazione dell'elaborato sono due: uno –quello in parola –destinato alla valutazione delle

capacità del candidato di individuare correttamente la norma di riferimento, l'altro volto a valutare la capacità di sintesi, di esposizione e di coerenza rispetto all'oggetto del quesito.

La netta separazione tra i due momenti di valutazione è comprovata dal fatto che ai due parametri vengono attribuiti punteggi differenti, che successivamente sommati determineranno il punteggio complessivo.

A seguito di un'attenta lettura dell'elaborato del ricorrente, emerge con assoluta chiarezza che, rispetto all'inquadramento normativo dei quesiti non vi sono errori o imprecisioni, essendo stato, per ognuno di quesiti, individuata sia la norma di riferimento sia l'istituto giuridico.

Del tutto illogicamente, quindi, la Commissione concorsuale giunge addirittura ad attribuire una valutazione pari ad 1 o 0,5, ovvero lacunosa, per le risposte ai quesiti nn.1, 2 e 6, come se queste fossero totalmente lacunose e così non sono!

In più, l'assoluta mancanza di aderenza di tali valutazioni rispetto ai criteri stabiliti dal Ministero per la correzione della prima prova scritta, si evidenzia in tutta la sua gravità perché, per ognuno dei 6 quesiti, il ricorrente ha risposto, individuando tutte le normative di riferimento **DIMOSTRANDO CAPACITA' DI SINTESI ED ESAUSTIVITÀ**, attenendosi all'individuazione degli *elementi essenziali* della disciplina, come richiesto dai quesiti stessi.

Sicché, non è dato comprendere come le risposte formulate possano essere state ritenute persino lacunose, quando gli stessi parametri di valutazione comprendevano il requisito della sinteticità nell'esposizione, con limitazione ai soli elementi essenziali dell'impianto normativo oggetto di quesito.

Orbene, alla luce dei criteri di valutazione, le risposte formulate dal ricorrente non possono che raggiungere il massimo punteggio (2 punti) previsto dalla griglia di valutazione, essendo state individuate correttamente le fonti normative oggetto dei quesiti che risultano esposte sinteticamente, sia i corretti richiami alle norme, che gli elementi essenziali di tali norme.

Sotto il profilo dell'inquadramento normativo, quindi, le risposte date dal sig. D'Acunto vanno ritenute meritevoli del punteggio massimo, avendo dimostrato perfetta conoscenza delle normative oggetto di prova e padronanza ed adeguatezza del linguaggio giuridico.

L'erronea valutazione dell'elaborato del ricorrente, sotto il profilo del corretto inquadramento normativo, ha ridotto la valutazione complessiva di 6 punti,

inficiando in maniera definitiva le possibilità del ricorrente di raggiungere la sufficienza (21/30).

**C2) Sulla valutazione dell'elaborato rispetto al parametro della sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito.**

Anche l'applicazione del secondo criterio di valutazione da parte della Commissione concorsuale nella valutazione del primo elaborato del sig. D'Acunto è stata caratterizzata da una chiara irragionevolezza ed illogicità.

Invero, tale criterio, volto ad individuare i parametri in base ai quali valutare le capacità di esposizione e, quindi, la padronanza della materia da parte del candidato, prevede un ampio ventaglio di valutazioni che vanno dai 0 punti per una risposta ritenuta assolutamente insufficiente, ai 3 punti per una risposta ottima, con progressione per multipli di 0,5.

A differenza del precedente criterio, ad essere premiate sono le capacità del candidato di formulare risposte corrette sotto un profilo logico-formale, dotate di sintesi e chiarezza; andava considerato non tanto l'aspetto tecnico della risposta ma, l'attitudine redazionale.

Orbene, è evidente che tale criterio sia stato applicato in maniera errata dalla Commissione concorsuale in sede di correzione dell'elaborato del ricorrente, in quanto, oggettivamente, non si è tenuto conto dell'ampiezza del ventaglio di voti previsti dalla griglia di valutazione, che, ad esempio, nell'ipotesi di risposta lacunosa stabilisce che il voto possa essere 0,5 per un compito gravemente lacunoso, 1 per un compito molto lacunoso, 1,5 per un compito lacunoso e 2 per un compito adeguato.

Tutte le 6 risposte formulate dal ricorrente, ad eccezione della n. 4, hanno ricevuto una valutazione pari ad 1 o 1,5 venendo ritenute lacunose sotto il profilo redazionale.

Ebbene, tali valutazioni risultano assolutamente illogiche e non rispondenti ai parametri di giudizio fissati dal Ministero convenuto; infatti, dall'analisi dell'elaborato redatto dal ricorrente e, precisamente, dalla lettura delle risposte date ai predetti quesiti, risulta assolutamente incomprensibile il giudizio di lacunoso e non ad esempio di "adeguato" con l'assegnazione, quindi, di 2 punti.

Rispetto alle domande somministrate, le risposte formulate risultano chiaramente coerenti all'argomento del quesito ed esposte formalmente in maniera corretta e chiara, sicché la valutazione di "lacunoso" non può essere ritenuta conforme al

reale contenuto delle risposte date, essendo, tale giudizio, applicabile ad elaborati connotati da deficienza argomentativa ed incompletezza sul piano espositivo, caratteri che assolutamente non si riscontrano negli elaborati del ricorrente (all.to 11).

Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa in merito alle risposte date ai quesiti, il cui giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione individuate dal MI e, soprattutto, non aderente al reale valore dell'elaborato del ricorrente.

Invero, risulta incomprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso, nell'assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: *“nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito”* (TAR Lazio di Roma, Sez. I *Quater*, Sentenza, n. 8606/2018).

Anche in tal caso, l'erronea correzione della prima prova scritta, sotto il profilo della sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito, ha determinato l'impossibilità per il ricorrente di raggiungere la sufficienza, in quanto laddove avesse ottenuto il punteggio di 2 (pari adeguata) per le risposte ai quesiti, avrebbe ottenuto ulteriori punti che gli avrebbero consentito di raggiungere la piena sufficienza.

### **C3) Sulla Valutazione complessiva dell'elaborato della prima prova scritta.**

Dall'esame degli elaborati acquisiti a seguito di istanza di accesso agli atti, emerge una oggettiva illogicità nella valutazione della prova del ricorrente. Considerato che le prove scritte dovevano essere corrette utilizzando i parametri indicati nelle griglie di valutazione, non è dato comprendersi il percorso

motivazionale utilizzato. Le risposte al quesito n. 1 a titolo esemplificativo (differenze tra decreti legge e decreti legislativi sotto il profilo del perfezionamento e dell'efficacia dell'atto) sia dal punto di vista dell'inquadramento normativo che della sintesi ed esaustività, appaiono oggettivamente complete, vista anche la natura della domanda decisamente descrittiva e legata all'individuazione delle norme di riferimento. Ciononostante, al candidato odierno ricorrente vengono attribuiti 2 punti complessivi per il primo quesito.

In particolare, esaminando gli elaborati e la scheda di valutazione trasmessi a seguito dell'accesso agli atti, è dato constatare che li ricorrente ha conseguito la seguente valutazione nei 6 quesiti sottoposti:

Domanda n. 1 – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc... 1

Domanda n. 2 – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc... 1,5

Domanda n. 3 – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc... 1,5

Domanda n. 4 – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc... 2

Domanda n. 5 – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc... 1

Domanda n. 6 – inquadramento normativo 0,5 – sintesi, esaustività ecc... 1

Complessivamente si evidenzia una differenza di punti che avrebbero consentito all'istante di superare la soglia prevista per procedere alla correzione del secondo elaborato.

Ulteriormente, passando in rassegna ciascuna e tutte le risposte fornite dal sig. D'Acunto, è agevole constatare la chiara e puntuale adesione al tema posto da ogni domanda: nessuna divagazione letterario-contenutistica, nessuna proposizione inconferente rispetto alla domanda, nessuna ellissi argomentativa fine a sé stessa.

Le 6 risposte fornite dal ricorrente, inoltre, hanno come positivo e corretto denominatore comune l'inquadramento giuridico dei vari istituti venuti in rilievo.

Ciononostante, oltre al punteggio numerico unitario e complessivo che, come si è sopra detto, risulta attribuito a ciascuna e tutte le risposte date dal candidato, non vi sono ulteriori elementi che foss'anche implicitamente possano contribuire a rendere intelligibile la valutazione della Commissione esaminatrice. Nessuna sottolineatura o segnalazione o altro e diverso riferimento utile ai fini in esame si rinviene tra i contenuti delle 6 risposte; di nessun ausilio si rivela, altresì, nella stessa direzione la verbalizzazione delle operazioni di correzione dei vari



elaborati, giacché il relativo verbale (all.to 2) non contiene annotazione diversa ed ulteriore rispetto alla mera descrizione dei criteri di massima desunti dal D.D.G. n. 2015/2018 (art. 13) mutuati e fatti propri dalla Commissione esaminatrice nello scrutinio degli elaborati.

Tra criteri di massima e punteggio assegnato deve necessariamente intercorrere un preciso ed ineludibile raccordo sul piano logico-razionale, poiché, diversamente opinando, si riconoscerebbe alla Commissione la potestà di esprimere, attraverso il punteggio numerico attribuito alla prova, non già un giudizio tecnico-discrezionale sintetico, bensì un vero e proprio dogma valutativo, come tale arbitrario, liquido e nella sostanza insindacabile nemmeno sotto il profilo della illogicità ed incoerenza argomentativa manifeste.

Appare dunque evidente che nessuna delle risposte articolate dal candidato meritasse e/o potesse essere valutata al di sotto ovvero in termini deteriori rispetto al parametro della «adeguatezza».

Questa circostanza merita di essere approfondita in via istruttoria da questo Collegio onde verificarne l'effettiva casualità e l'adeguato sostegno di motivazione ai sensi della legge n. 241 del 1990. A riguardo si evidenzia che il TAR del Piemonte in un caso analogo con ordinanza n. 335 del 08 luglio 2020, RG 419/2020, ha già così statuito: *“Ritenuto inoltre di ordinare all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte di depositare in giudizio: a) n. 5 elaborati della prima prova scritta - che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale, corredati dalle relative schede di valutazione; il tutto reso anonimo mediante cancellazione/oscuramento dei dati identificativi; b) copia del verbale della Commissione esaminatrice n. 9 dell’11/12/2019”*.

L'obbligo di motivazione della p.a. è soddisfatto allorquando dalla lettura degli atti, afferenti alle diverse fasi del procedimento, sia agevolmente possibile ricostruire l'“iter” logico seguito dall'amministrazione, così da consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo; la tutela offerta alle ragioni del concorrente viene dunque meno per il solo fatto che nel provvedimento finale non siano indicate chiaramente e compiutamente le motivazioni sottese alla scelta in argomento (T.A.R. Marche, 17/10/2001, n.1148).

**D) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ NELLA VALUTAZIONE E NELLA**

**DIFFICOLTÀ DELLE PROVE IN RELAZIONE ALLA FUNZIONE  
MESSA A CONCORSO. VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA  
APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994, DEL D.P.R. N. 272 DEL  
2004 E N. 70 DEL 2013 E DELLA DIRETTIVA N.3 DEL 24 APRILE 2018 -  
LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI - PUBBLICATA  
IN GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE N. 134 DEL 12  
GIUGNO 2018.**

L'art. 13 del bando di concorso per DSGA, per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte prevede quanto segue:

*“1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 12, sono ammessi, con decreto del competente direttore dell'USR, da pubblicarsi nel sito internet del Miur e degli USR competenti, a sostenere le seguenti prove scritte: a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'Allegato B del decreto ministeriale;*

*b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'Allegato B del decreto ministeriale.*

*2. La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni regione nelle sedi individuate dagli USR.*

*3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, è pari a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4*

*4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico-pratica di cui al precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e trenta. La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a ventuno punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica.*

*Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.*

*5. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'espletamento della prova scritta”.*

Le predisposizioni contenute nell'articolo del bando anzi menzionato sono state applicate dalla commissione esaminatrice nella correzione delle prove scritte in modo irragionevole, compromettendo la valutazione corretta del candidato odierno ricorrente in relazione agli elaborati consegnati.

In primo luogo, deve essere sanzionato un vizio di abuso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza e della mancanza di proporzionalità nella valutazione attribuita al candidato in relazione alla figura direttiva per cui è stato bandito il concorso *de quo*. Ebbene, dall'esame dei verbali della commissione esaminatrice emerge chiaramente che al candidato, è stato attribuito un voto molto basso.

A riguardo la Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018 (all.to 13) prevede che nell'ambito della disciplina generale individuata dal D.P.R. 487 del 1994, il bando definisce procedure mirate al reclutamento delle varie figure professionali, tenendo anche conto, per l'accesso alla dirigenza, della disciplina dettata dai D.P.R. n. 272 del 2004 e n. 70 del 2013. La scelta del modello concorsuale deve tenere conto del livello e dell'ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare, nonché della necessità di definire procedure efficaci e celeri che possano svolgersi anche con l'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

Ne deriva che un sistema di valutazione eccessivamente severo compromette il meccanismo di reclutamento corretto della figura dirigenziale di cui al concorso in esame, risultando irragionevolmente sproporzionato in relazione alla capacità del candidato di proporsi.

A ciò deve aggiungersi anche un vizio di irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà nell'applicazione delle griglie di valutazione fornite dal comitato tecnico scientifico, come previsto dal bando.

Se il range di voti va da 0 a 5 e per passare ciascuna prova è necessario conseguire un minimo di 21/30, ciò significa che il voto minimo di sufficienza per ciascuna domanda è 3,5.

Le griglie forniscono uno schema di valutazione che tiene conto in primis di una sufficiente conoscenza di base che il candidato deve avere a livello normativo (capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza e uso della normativa di riferimento), cui si aggiunge una seconda valutazione sui contenuti in relazione ai quesiti posti (organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza nella trattazione).

Le riferite griglie prevedono quattro giudizi con relativa quantificazione numerica per la conoscenza normativa (insufficiente = 0, lacunoso = 0,5-1, adeguato = 1-1,5, ottimo = 2) e quattro giudizi con relativa votazione numerica per l'aderenza all'oggetto del quesito (insufficiente = 0, lacunoso = 0,5-1-1,5, adeguato = 2, ottimo = 2,5-3).

Ne deriva che a parità di quantificazione numerica il candidato può conseguire due giudizi differenti per ciascun criterio di valutazione per ogni singola domanda. Il primo criterio (inquadramento normativo) prevede che con punteggio pari a 1,5 si consegue una valutazione della prova “adeguata”, mentre il secondo criterio (sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito) prevede che con lo stesso punteggio pari a 1,5 si consegue una valutazione della prova “lacunosa”. Ancora, il primo criterio (inquadramento normativo) prevede che con punteggio pari a 2 si consegue una valutazione della prova “ottima”, mentre il secondo criterio (sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito) prevede che con lo stesso punteggio pari a 2 si consegue una valutazione della prova “adeguata”.

Inoltre, come sopra già evidenziato, lo stesso giudizio ha un differente range di punteggio numerico nei due criteri di valutazione (valutazione della prova “lacunosa” nel primo criterio viene quantificata numericamente da 0,5 a 1, mentre nel secondo criterio da 0,5 a 1,5), con ciò determinandosi, a parità di giudizio, un'ulteriore differente possibilità di quantificazione numerica.

**Per esempio, una valutazione per entrambi i criteri con voto 1,5 risulta però nel giudizio contemporaneamente “adeguata” e “lacunosa”.**

**Ciò accade perché i giudizi “adeguato” e “lacunoso” possono avere la stessa quantificazione numerica: 1,5.**

Pertanto, al differente giudizio di valore che è stato dato tra una valutazione “lacunosa” e una “adeguata”, non si è affiancato un punteggio di differente valore numerico che abbia sintetizzato la scelta di due diversi giudizi.

L'errore nell'elaborazione delle griglie di valutazione è dunque riconducibile a un differente e ingiustificato sistema di attribuzione numerica per ciascun criterio. **Il Comitato tecnico scientifico avrebbe dovuto formulare un unico parametro numerico per ciascun giudizio (insufficiente = 0, lacunosa = da 0,5 a 1,5, adeguata = 2, ottima = 2,5).**

Ne deriva che se si fosse applicato questo identico sistema di valutazione, il ricorrente avrebbero conseguito un voto complessivo pari a 21/30, cioè sufficiente per il superamento della prova scritta.

La medesima considerazione deve essere fatta per il sistema di valutazione della prova teorico pratica. Il giudizio di valore della risposta al quesito “lacunosa” è valutato in 3-4-5 punti per i criteri: inquadramento normativo, trattazione del caso proposto e pertinenza e correttezza dell'atto. Inspiegabilmente, per il criterio “correttezza logico-formale” è valutato solo 2 punti (che peraltro è la votazione massima).

Per quanto sopra il sistema di valutazione si appalesa illegittimo e conseguentemente merita di essere censurato.

Il provvedimento emanato dalla P.A. è il punto di arrivo del procedimento amministrativo di cui all'art. 8 della L.241/90, e nell'ambito della sua formazione deve seguire un iter lineare, coerente e logico. La P.A. procedente ha l'obbligo di valutare tutti i fatti e gli interessi coinvolti, in modo da far sì che il provvedimento finale sia un risultato coerente e consapevole di una completa rappresentazione dei fatti e degli interessi in gioco. Quindi, l'operato della P.A. deve tradursi in un operato logico, che sia aderente e coerente con i dati di fatto e con gli interessi emersi nel corso dell'istruttoria. Da ciò discende che oltre ai fatti assumono rilievo i dati che si acquisiscono nel corso dell'istruttoria.

La P.A., al termine del procedimento, deve compiere una valutazione complessiva, globale, degli elementi acquisiti all'interno dello stesso procedimento.

Ne deriva che la mancata corretta valutazione della prova scritta ha determinato in capo all'amministrazione resistente l'abuso del proprio potere.

Il giudice della legittimità dovrà, pertanto, sanzionare il vizio della correttezza logico-giuridica dell'iter formativo delle scelte afferenti al provvedimento oggetto dell'impugnativa (per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 06/05/1989, n.284).

Deve ritenersi, inoltre, che lo stesso precetto del “buon andamento” dell'amministrazione includa anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati nel senso della necessità di istruttoria consistente in un esame attento ed in una valutazione completa della posizione del destinatario del provvedimento (Cons. Stato, Sez.VI, 07/12/1992, n.1016).

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il danno grave ed irreparabile. Nello specifico, quanto al *periculum in mora* il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* considerando l'**imminenza delle prove orali** e la conclusione della procedura.

Appare, dunque, di tutta evidenza il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione del ricorrente dalle prove orali.

Ed infatti, la mancata partecipazione a tali prove, determinando l'esclusione del sig. D'Acunto, pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto costituzionalmente garantito all'accesso alla procedura concorsuale.

Del resto si consideri che nel settore scolastico relativo alla figura professionale del DSGA le tornate di reclutamento hanno una cadenza ultraquinquennale, tenuto conto che l'ultimo concorso per il profilo in questione è stato bandito più di dieci anni fa.

Ne deriva che stante la tempistica di indizione di tali concorsi e la durata dei medesimi a fronte di contenziosi giudiziali e conseguenti interventi legislativi in sanatoria, il ricorrente non avrebbe certamente l'opportunità di accedere a breve alla carriera direttoriale.

*Medio tempore*, si impone quindi l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che disponga la ricorrezione della prima prova scritta da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005) o, in subordine, della stessa commissione, nonché la correzione della seconda prova e l'ammissione del ricorrente alle prove orali, anche suppletive, con riserva dell'esito del presente giudizio.

Ed infatti, la ricorrezione va disposta giacché, accertate “*le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale*”, può essere ordinato “*il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale*” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II *quater*, 26 settembre 2014, n. 4615).

Il ricorrente, dunque, ha interesse ad ottenere, in forza di un provvedimento cautelare, la ricorrezione della prima prova scritta e la correzione della seconda prova scritta, nonché la partecipazione alle prove orali anche ad una eventuale sessione suppletiva in tempo utile per la pubblicazione delle graduatorie di merito e comunque entro l'imminente inizio dell'anno scolastico 2021/22.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi *sub judice*.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che **l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.**

È stato così riaffermato il principio per cui **la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito** al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

**Ciò che importa è che si giunga al merito *re ad huc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.**

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata del ricorrente, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla *“invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale”*.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio, prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui *"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo"* di fronte al *"rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale"*.

Si consideri, inoltre, che attualmente la maggior parte dei posti da DSGA sono affidati in reggenza e che i vincitori del concorso si insedieranno all'inizio del prossimo anno scolastico.

Si rende necessaria, pertanto, l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove orali al fine di permettere allo stesso, in ipotesi di esito positivo delle prove, l'insediamento entro l'inizio del prossimo anno scolastico.

Si evidenzia altresì che, su questione identica alla presente, la giustizia amministrativa ha concesso la richiesta tutela cautelare ritenendo presenti i presupposti di gravità ed urgenza atti a giustificarla (Tar Friuli Venezia Giulia, decreto n. 45 del 2020; Tar Lombardia, ordinanza n. 1002/2020 del 27/07/2020).

\*\*\*\*\*

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si fa istanza ai sensi dell'art. 65 c.p.a, affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per il Lazio di produrre in giudizio: almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla prima prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento e di rispetto dell'obbligo di motivazione poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione.

Con ogni più ampia riserva istruttoria.

\*\*\*\*\*



### **ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo tra i 189 soggetti collocati nell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per cui è causa pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 20.01.2021, n. di Protocollo m\_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0001944.20-01-2021 (all.to 1).

Concernendo il presente gravame l'impugnazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella regione Lazio, occorre dar corso, stante **la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio**, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti collocati nell'elenco di cui alla nota prot. n. 1944/2021 USR Lazio, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione** prescrivendone le relative modalità.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sig. D'Acunto Pietro, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, chiede l'accoglimento delle seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo TAR adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei dedotti motivi,

### **IN VIA CAUTELARE**

Accogliere il ricorso e l'istanza cautelare e sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, adottando le misure cautelari ritenute più idonee e ordinando, in particolare, alle amministrazioni convenute, di ammettere il sig. D'Acunto Pietro alle prove orali del concorso per cui è causa, anche suppletive, e contestualmente ordinando la ricorrezione della prima prova scritta e la correzione della seconda prova scritta, fermo restando lo scioglimento nella misura in cui il ricorrente conseguirà un punteggio di 21/30 quale media aritmetica delle prove

scritte, cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018;

### **NEL MERITO**

Annulare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dal ricorrente con conseguente accertamento del diritto dello stesso ricorrente alla ricorrezione della prima prova scritta e correzione della seconda prova scritta, ed alla partecipazione alla prova orale in ipotesi di raggiungimento del punteggio di 21/30 quale media aritmetica delle prove scritte, ad essere ammesso alla prova orale del concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di cui al D.M. n. 863 del 18.12.2018.

Con ogni più ampia riserva istruttoria e con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e rimborso del contributo unificato, corrisposto anche per eventuali ulteriori motivi aggiunti.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) Protocollo m\_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0001944.20-01-2021 (all.to 1);
- 2) Verbale n. 11 del 17/07/2020 (all.to 2);
- 3) D.M. n. 863 del 18.12.2018 (all.to 3);
- 4) D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 (all.to 4);
- 5) Bando del 28.12.2018 (all.to 5);
- 6) Griglia di valutazione elaborata dalla Commissione giudicatrice (all.to 6);
- 7) Griglia di valutazione MIUR 17/10/2019 (all.to 7);
- 8) Domanda di partecipazione (all.to 8);
- 9) DDG. n. 368 del 19/06/2019 USR Lazio (all.to 9);
- 10) Verbale di consegna (all.to 10);
- 11) Elaborato prima prova scritta (all.to 11),
- 12) Riscontro istanza di accesso agli atti (all.to 12);
- 13) Direttiva n. 3/2018.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, pertanto, esso è dovuto nella misura di euro 325,00 vertendo il ricorso in materia di concorsi pubblici.

Formia-Roma, 19/03/2021

*f.to digitalmente*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*